



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO SALUTE,
SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE,
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
L'ASSESSORE

Potenza, **10.7 OTT, 2013** Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza

Protocollo: **152042/7201**

**Al Comitato CONI Regionale
Basilicata**

Via Appia, 208
85100 Potenza

**Al Comitato CONI Provinciale
di Matera**

Via dei Bizantini, 13
75100 Matera

**Al Comitato CONI Provinciale
di Potenza**

Via Appia 208,
85100 Potenza

**All'Azienda Sanitaria Locale di
Potenza**

Via Torraca, 2
85100 Potenza

**All'Azienda Sanitaria Locale di
Matera**

Via Montescaglioso, 20
75100 Matera

**Alla FIMMG Regionale
Basilicata**

Via Anzio, 30
85100 Potenza

Alla FIMP regionale Basilicata

Via Giuseppe di Vittorio, 21
75100 Matera

Oggetto: Circolare esplicativa - Tutela sanitaria delle attività sportive: modifiche normative.

Al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione della normativa in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, i competenti Uffici dipartimentali hanno predisposto una circolare esplicativa a seguito delle modifiche normative intervenute a livello nazionale.

Si trasmette pertanto la circolare in oggetto, con l'invito di darne massima diffusione agli operatori del settore.

Cordialmente.

Attilio Martorano

Tutela sanitaria delle attività sportive - Circolare esplicativa.

In riferimento alla circolare esplicativa in materia di tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla ns. nota prot. n. 67950/7201 del 16/04/2012, si precisa che il DM 24/04/2013 avente ad oggetto "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" all'art. 7 abroga il DM 28/02/1983¹ ed agli artt. 2 e 3 dispone in particolare quanto segue.

Per l'attività ludico-motoria e amatoriale l'art. 2 del decreto riporta:

1. *Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.*
2. *Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A.*
3. *La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B).*
4. *All'atto dell'iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attività ludico-motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.*
5. *Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:*
 - a) *coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;*
 - b) *chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;*
 - c) *i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.*
6. *Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. Nell'ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.*

Tuttavia l'art. 42-bis comma 1 del DL n. 69 del 21/06/2013, convertito in legge (L n. 98/2013) sopprime l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale.

Per l'attività sportiva non agonistica l'art. 3 del decreto riporta:

1. *Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:*
 - a) *gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;*
 - b) *coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva*

¹ DM 28/02/1983 avente ad oggetto "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica".


riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
 3. È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Tuttavia, il comma 3 dell'art.3 del decreto viene modificato dall'art. 42-bis comma 2 del DL n. 69 del 21/06/2013, convertito in legge (L n. 98/2013), come segue: "rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma" (cfr. circolare Ministero della Salute prot. n. 0004608-P-11/09/2013).

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compiti del medico (DPR 270/00, DPR 272/00, ACN MMG e ACN PLS), la certificazione per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche è rilasciata dai MMG/PLS senza oneri a carico dell'assistito, se ricade nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 3 del decreto e con oneri a carico se rientra nella lettera b) dello stesso. In tale caso, se la certificazione è rilasciata dai centri di Medicina dello Sport e/o da altri soggetti titolati (cfr. art. 5, ultimo comma, del Decreto Legge n.663 del 30/12/1979, convertito nella Legge n. 33/80 e DGR n.1891/2007), non comporta oneri per l'assistito residente in Basilicata, applicandosi l'esenzione regionale identificata con codice "H02".

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Domenico Trippaldi)





Ministero della Salute

Ufficio Legislativo
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0004608-P-11/09/2013

F.1.a.a/2012/1443



128925220

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI DI FAMIGLIA

E, pc

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
MEDICI PEDIATRI

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

OGGETTO: Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva.

In riscontro alla nota di codesta Federazione, in data 26 agosto 2013, di pari oggetto alla presente, finalizzata ad acquisire le valutazioni dello scrivente Dicastero in ordine a difficoltà interpretative delle disposizioni introdotte dall'articolo 42-bis della legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto-legge n.69 del 2013, in materia di certificazione sanitaria per l'esercizio delle attività sportive, e così garantirne la corretta attuazione, acquisite le valutazioni della competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Come è noto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189 del 2012, recante disposizioni in materia di certificazione sanitaria per chi pratica attività sportiva, è stato modificato da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato ed approvato al Senato, in occasione della conversione del decreto-legge n.69 del 2013. Tale disposizione è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Con la citata disposizione, al fine dichiarato di "salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni" è stato soppresso l'obbligo della certificazione per l'attività ludico motoria/amatoriale, che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del DL n.158, sopra citato, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

La stessa disposizione ha confermato l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l'elettrocardiogramma.

Alla luce delle suddette innovazioni normative, e con specifico riferimento alle questioni sollevate da codesta Federazione, si osserva quanto segue:

a) in ordine al primo quesito, con cui si chiede di conoscere se la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria, introdotta con la norma in esame, ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni recate dal decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, non può che confermarsi quanto disposto dalla medesima norma che, nel sopprimere l'obbligo di

certificazione previsto dall'art. 7, comma 11, del D.L. n. 158 del 2012, ha contestualmente esteso detta soppressione anche alle relative disposizioni di cui al citato decreto del 24 aprile 2013, contenute nell'articolo 2.

b) In ordine al secondo quesito, con cui si chiedono chiarimenti in ordine alla certificazione per l'attività sportiva non agonistica e alla discrezionalità del medico certificatore circa gli ulteriori esami clinici da prescrivere, si osserva che la norma introdotta, nel confermare l'obbligo della medesima certificazione, ha nel contempo rinviato alla valutazione del medico prescrittore la necessità o meno di effettuare ulteriori esami clinici e indagini diagnostiche, come l'elettrocardiogramma. Ne consegue, pertanto, che l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima specifica certificazione, sia da considerarsi vigente, ad eccezione del comma 3 dello stesso articolo, che aveva disposto l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma.

c) Da ultimo, per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

